Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 90 del 18 aprile 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 98

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 marzo 2006.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 278/2006).

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 marzo 2006.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 278/2006).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1º novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;

Vista la Risoluzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi RO-RO;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 13 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2004, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 18 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005 recante norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali;

Viste le linee guida per l'attuazione dell'art. 125 del citato decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 230, relative al trasporto di materiali radioattivi, approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 gennaio 2006;

Ritenuto necessario aggiornare le procedure amministrative di cui al citato decreto 13 gennaio 2004, alla luce delle disposizioni di legge e Risoluzioni IMO nel frattempo intervenute, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutti i porti italiani le procedure che regolano l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il decreto 13 gennaio 2004, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il comandante generale: DASSATTI

ALLEGATO
(Decreto 21/3/2006)

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO SU ALTRE NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti procedure si applicano alle operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e transhipment che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico.
Le presenti procedure non si applicano alla sosta ed alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali, a terra.

2. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) normativa nazionale: la normativa, citata in premessa, in materia di trasporto marittimo di merci pericolose nonché in materia di sicurezza nave;
- b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.2 Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che sia diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale.

3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO

3.1 Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel codice IMDG e quelle espressamente autorizzate dall'Amministrazione.

4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

4.1 Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate:
- a) navi costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente: se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
- b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate;

devono essere in possesso del **documento di conformità**, di cui al paragrafo 4 regola 19 capitolo II-2 SOLAS (modello allegato alla circolare MSC/1027 – riportato in *annesso 1*), rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa per le navi di bandiera straniera, o un organismo tecnico per le navi di bandiera italiana.

4.1.1 Il documento di conformità:
- a) per le navi di bandiera italiana: ha validità non superiore a 5 anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza;
- b) per le navi di bandiera straniera: ha validità e visite periodiche stabilite dall'amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa.

4.2 Le navi di seguito indicate:
- a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000;

b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B C e D nuove ed esistenti di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000;

devono esser in possesso dell'**attestazione di idoneità**, di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, rilasciata da un organismo tecnico.

4.2.1 L'attestazione di idoneità, il cui modello è riportato in *annesso 2* (modello conforme all'allegato II al D.P.R. 134/2005), ha validità non superiore a cinque anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza.

4.2.2 Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2, lettera a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni prescritte per le navi di cui al precedente punto 4.1, possono essere in possesso del "documento di conformità" di cui allo stesso punto.

4.3 Le navi di cui al precedente punto 4.2, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso dell'**attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio** di cui all'art. 176 del regolamento di sicurezza, rilasciata da un organismo tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della SOLAS.

4.4 Le navi di seguito indicate:

a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda;
b) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale;
c) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, con esclusione della navigazione nazionale locale, entro il 31 luglio 2006;

devono essere in possesso del **manuale di stivaggio del carico** (Cargo Securing Manual) prescritto dalla regola 5 del capitolo VII SOLAS.

4.5 Tutte le navi devono essere in possesso del **manifesto speciale** o del **piano di carico** di cui alla regola 4.5 capitolo VII della SOLAS e della regola 4(3) dell'annesso III alla MARPOL.

4.6 Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del **codice IMDG**. Per le navi che trasportano merci pericolose soltanto eccezionalmente, o che trasportano regolarmente determinati tipi di merci pericolose, in luogo del predetto codice è sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni necessarie per la sicurezza del trasporto delle merci in questione.

5. RISPONDENZA DEI VEICOLI STRADALI AL PUNTO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO A. 581(14)

5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un **documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14)** rilasciato dall'amministrazione del paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa.

6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO O NULLA OSTA ALLO SBARCO

6.1 L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta all'autorità marittima, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco/sbarco della merce dalla nave, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose (vedi *annesso 3*). In sede locale l'autorità marittima determina tempi inferiori per la presentazione dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico. Per

il trasporto di materiale radioattivo, il vettore autorizzato dovrà altresì comunicare all'autorità marittima del porto di partenza e, per spedizioni nazionali anche all'autorità marittima del porto di arrivo, almeno 15 giorni prima della data di spedizione, quanto segue:

a) informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio;

b) nome e caratteristiche fisico-chimiche delle materie radioattive o delle materie nucleari trasportate;

c) attività massima e quantità in massa.

6.2 L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa all'autorità marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto.

6.3 L'istanza (vedi *annessi 3 e 4*), riferita alla totalità delle merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere:

a) dati nave:
   1. nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, data di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;
   2. data e ora di previsto arrivo;
   3. ormeggio previsto in porto;

b) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare:
   1. porto di destinazione o di provenienza;
   2. nome di spedizione appropriato, numero UN, classe o divisione e quando assegnato gruppo di imballaggio (Packing Group);
   3. quantità, numero dei colli, tipo o codice di identificazione imballaggio e massa lorda/netta o volume;
   4. codice alfanumerico del contenitore, qualora si tratti di merce posta in contenitore;
   5. targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicoli stradali;
   6. numero di immatricolazione del carro ferroviario, qualora si tratti di merce posta su carro ferroviario;
   7. numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti di merce posta in chiatta;
   8. se trattasi di inquinante marino (marine pollutant);

c) nell'istanza deve essere attestato, come appropriato, che:
   1. sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in regolare corso di validità;
   2. sulla base delle dichiarazioni ricevute:
      .1 gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del codice IMDG ovvero, quando previsto, in conformità alle norme dei decreti 27 febbraio 2002 o 18 novembre 2005;
      .2 i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
      .3 i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;
      .4 i veicoli cisterna (inclusi i contenitori cisterna) ed i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) sono omologati e collaudati in

conformità alle norme contenute nel vigente codice IMDG ovvero, quando previsto, in conformità al decreto 18 novembre 2005;

.5 i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformità alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;

.6 i veicoli stradali sono in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);

.7 i veicoli stradali sono altresì in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'Amministrazione del paese di immatricolazione;

3. sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto (vedi traduzione del capitolo 5.4 del codice IMDG in annesso 5):

.1 i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;

.2 le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;

4. sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato, a cura dello stesso comando di bordo, tenendo conto:

.1 della certificazione della nave;

.2 delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;

.3 dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;

.4 di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto).

6.4 Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima della sua presentazione all'autorità marittima, al visto della locale autorità di polizia.

6.5 All'istanza devono essere allegati i documenti indicati al successivo punto 7, come necessario. Il raccomandatario marittimo o l'armatore deve, inoltre:

a) avere nella sua disponibilità, per gli eventuali controlli e verifiche da parte dell'autorità marittima, copia della seguente documentazione:
   1. certificazione di idoneità nave al trasporto di merci pericolose e autoveicoli di cui ai punti 4.1/4.2 e/o 4.3 del presente allegato;
   2. documento di trasporto;

b) provvedere ad acquisire, ove espressamente richiesto dall'autorità marittima, copia dei certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna o, in alternativa, del certificato di visita periodica.

6.6 L'autorità marittima - mediante l'esame della documentazione presentata - verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci pericolose e, se necessario, degli autoveicoli, e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto esame l'autorità marittima autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (vedi *annesso 3*).

6.7 Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo) che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave. L'autorità marittima può restituire l'autorizzazione o il nulla osta anche via *fac-simile*, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

6.8 Nei porti ove ha sede l'autorità portuale, l'autorità marittima provvederà ad inviare alla predetta autorità copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco, anche ai fini di quanto prescritto dagli articoli 6 e 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

6.9 Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la nave non è ancora presente in porto, l'autorità marittima rilascia l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco.

6.10 Ai fini dell'imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose, come definite al punto 3 del presente allegato, l'autorità marittima può rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali, un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto purché:

a) si tratti di un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali;
b) il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi:
   1. contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari;
   2. veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli, individuati ai sensi del precedente punto 6.3;
c) siano sempre imbarcate le stesse merci pericolose, e alle stesse condizioni, in misura non superiore a quella dichiarata nel precedente punto 6.3;
d) si tratti di autorizzazione avente validità non superiore a novanta giorni. Copia della stessa dovrà essere preventivamente inviata, secondo le modalità di cui al punto 6.11, all'autorità marittima del porto di sbarco;
e) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte dell'autorità marittima del porto di sbarco;
f) sia data preventiva comunicazione scritta all'autorità marittima del porto di imbarco dell'effettuazione di ciascun viaggio;
g) qualora il viaggio preannunciato, per qualsiasi ordine di motivi, non possa essere effettuato, il comandante della nave informi tempestivamente a mezzo di comunicazione scritta, le autorità marittime del porto di imbarco e di sbarco. Su tale comunicazione dovrà essere apposto il visto dell'autorità marittima del porto di imbarco.

6.11 Nel caso di relazioni fra porti nazionali, non è necessario richiedere il nulla osta allo sbarco di merci pericolose, ma è sufficiente che l'autorità marittima del porto di sbarco sia posta a conoscenza, delle merci pericolose in arrivo (sono fatte salve eventuali limitazioni a carattere locale in materia di sicurezza portuale); a tal fine l'autorità marittima del porto di imbarco trasmette via *fac-simile*, via posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, a quella del porto di sbarco, l'autorizzazione concessa. La trasmissione è effettuata in conto spese dell'armatore o del raccomandatario marittimo della nave.

6.12 Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede locale l'autorità marittima regolamenta l'espletamento eccezionale di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio.

6.13 Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose, il comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare copia del documento di cui al punto 4.5 all'autorità marittima nonché al raccomandatario marittimo o all'armatore, il quale dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa discarica delle merci pericolose ivi riportate.

6.14 Al comandante della nave debbono essere consegnate prima dell'imbarco, a cura del raccomandatario marittimo:

a) appropriate informazioni (fornite dallo speditore) circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite da:
   1. schede di sicurezza contenenti le informazioni di cui al decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2002, recante recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio; *o in alternativa*
   2. copia della scheda di sicurezza (safety data sheet); *o in alternativa*
   3. estratto della scheda EmS e della scheda MFAG; *o in alternativa*
   4. informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da un'apposita dichiarazione sulle merci pericolose;

b) in luogo della documentazione di cui al precedente punto a) per le spedizioni in conformità al decreto 18 novembre 2005, copia delle istruzioni scritte (fornite dallo speditore) per il conducente del veicolo stradale.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

7.1 Per le materie radioattive:

a) copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive (non necessario nel caso di trasporto singolo occasionale;

b) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso delle materie radioattive da imbarcare/sbarcare;

c) dichiarazione, a cura del vettore, di un esperto qualificato, per imbarco sbarco e transito, attestante che sono state osservate tutte le procedure previste dalla vigente normativa per il trasporto di materie radioattive.

7.2 Per gli esplosivi:

a) copia dell'autorizzazione al trasporto/nulla osta rilasciata dall'autorità competente, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore; la predetta documentazione non è necessaria per il trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per conto delle Forze Armate e dei corpi armati;

b) la sottoelencata documentazione per veicoli e carri ferroviari:
   1. carta di circolazione, per i veicoli, con annotazione sull'idoneità degli stessi al trasporto di esplosivi. Per i veicoli immatricolati all'estero può essere accettata l'equivalente certificazione rilasciata dall'autorità estera. Qualora tale certificazione manchi, essa dovrà essere richiesta alla competente autorità italiana;
   2. dichiarazione del caricatore attestante che:
      .1 i veicoli ed i carri ferroviari sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;
      .2 lo stivaggio sui veicoli e carri ferroviari è stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal codice IMDG ovvero, quando previsto, in conformità ai decreti 27 febbraio 2002 e 18 novembre 2005;
      .3 i veicoli ed i carri ferroviari non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di loro;
      .4 i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;
      .5 i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;
      .6 i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati;

3. il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al punto 2. sopraccitato, attesta che quanto rappresentato in essa non è venuto meno nel corso del viaggio terrestre;

c) la sottoelencata documentazione per i contenitori:
   1. dichiarazione del caricatore attestante che:
      .1 i contenitori sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformità a quanto prescritto dal codice IMDG;
      .2 i contenitori non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra loro;
      .3 i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;
      .4 i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto;
      .5 i colli ed i contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati;
   2. i contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrità strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli;

d) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.

7.3 Per i rifiuti pericolosi:

a) copia del formulario di identificazione ai fini del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni;

b) copia dei moduli di accompagnamento di cui al regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, alla decisione della Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso paesi comunitari e paesi terzi);

c) limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, recante regolamento concernente la disciplina per i trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

7.4 Per alcune merci pericolose per le quali sono richieste dichiarazioni aggiuntive, come indicato nel codice IMDG, tali dichiarazioni devono essere trascritte sul documento di trasporto (*annesso 5*).

7.5 La documentazione indicata nel presente punto 7 può essere presentata in fotocopia - anche non autenticata - oppure inviata via *fac-simile*, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

7.6 La documentazione indicata nel presente punto 7 deve riportare in corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo *status* all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.

8. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI TRANSHIPMENT - NULLA OSTA ALLO SBARCO ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO

8.1 Le presenti procedure si applicano alle operazioni di transhipment di merci pericolose, con esclusione delle classi 1 (esplosivi), tranne il gruppo 1.4S, 6.2 (infettanti), 7

(radioattivi) e dei rifiuti pericolosi in genere, trasportati in colli, contenitori e contenitori cisterna.

8.2 Per il nulla osta allo sbarco di merci in transhipment, in luogo dell'istanza, dovrà essere presentata da parte dell'armatore o raccomandatario marittimo della nave, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto sbarco della merce o tempi inferiori, determinati in sede locale dall'autorità marittima in relazione ad esigenze locali, una "comunicazione" (vedi *annesso 6*), in duplice copia, contenente:

a) i seguenti dati:
   1. nome, nazionalità, stazza lorda e data di previsto arrivo della nave da cui devono essere sbarcate le merci;
   2. ormeggio previsto della nave in porto;
   3. porto di provenienza e di prevista destinazione delle merci;
   4. nome, nazionalità, stazza lorda e data di arrivo della nave o delle navi su cui è previsto il successivo imbarco delle merci, specificando quali per ogni singola nave, o con riserva di comunicare i predetti dati, comunque, all'atto della richiesta di autorizzazione all'imbarco;
   5. codice alfanumerico del contenitore;
   6. quantità, numero dei colli, tipo o codice di identificazione imballaggio e massa lorda/netta o volume;
   7. nome di spedizione appropriato, numero UN, classe o divisione e quando assegnato gruppo di imballaggio (Packing Group) delle merci;

b) nella comunicazione, deve essere attestato, che sulla base delle dichiarazioni ricevute, la nave è in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in regolare corso di validità, che i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla Convenzione CSC '72, come emendata, che gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi, i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) ed i contenitori cisterna sono omologati e collaudati in conformità alle disposizioni del codice IMDG ovvero, quando previsto, in conformità alle norme del decreto 18 novembre 2005, che i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale, che la merce presente nei contenitori è stata appropriatamente imballata e fissata e che tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte.

8.3 L'autorità marittima, dopo aver verificato che la comunicazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce copia della comunicazione stessa con le determinazioni adottate al richiedente che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave. L'autorità marittima può restituire la comunicazione vistata anche via *fac-simile*, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

8.4 Di norma, ai fini dell'applicazione delle presenti procedure, sarà consentita la sosta, in attesa del successivo imbarco, per un periodo massimo di quindici giorni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di quarantacinque, su richiesta del raccomandatario marittimo interessato.

8.5 Per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci in sosta per transhipment dovrà essere presentata l'apposita istanza di cui all'*annesso 7*.

8.6 All'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto dovrà essere allegata esclusivamente copia della comunicazione di cui al precedente punto 8.2 vistata dall'autorità marittima.

8.7 Alle operazioni di transhipment si applicano, altresì, le norme di cui ai precedenti punti 6.2 (solo per l'imbarco), 6.5, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13 e 6.14(solo per l'imbarco) .

8.8 Per le operazioni effettuate presso “terminal specializzati”, l’autorità marittima può stabilire ulteriori semplificazioni in merito alle indicazioni prescritte per la comunicazione di cui al precedente punto 8.2, restando salva, comunque, l’indicazione del numero UN e della classe delle merci pericolose.

9. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN QUANTITÀ LIMITATE

9.1 Nel caso di trasporto di sole merci pericolose a bordo in quantità limitate, dovrà essere presentato esclusivamente il documento di trasporto, recante la specificazione “quantità limitate”. Tale documento deve: essere vistato dall’autorità marittima del porto di imbarco, accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibito all’autorità marittima del porto di sbarco. Per i trasporti effettuati in conformità ai decreti 27 febbraio 2002 e 18 novembre 2005, il predetto documento, se non previsto da tali norme, non deve essere presentato.

9.2 Al comandante della nave devono essere fornite le informazioni di cui al precedente punto 6.14

Annesso 1
(Decreto 21/3/2006)

STANDARD FORMAT OF THE DOCUMENT OF COMPLIANCE

Special Requirements for Ships carrying Dangerous Goods

Issued in pursuance of the requirement of regulation II-2/19.4
of the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974,
as amended, under the authority of
the Government of …………

Name of ship: ……………………………………………………………………

Distinctive number or letters: ……………………………………………………………………

Port of registry: ……………………………………………………………………

Ship type: ……………………………………………………………………

IMO Number (if applicable): ……………………………………………………………………

THIS IS TO CERTIFY:

.1 that the construction and equipment of the above mentioned ship was found to comply with the provisions of regulation II-2/19 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended; and

.2 that the ship is suitable for the carriage of those classes of dangerous goods as specified in the appendix hereto, subject to any provisions in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code and the Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC) Code for individual substances, materials or articles also being complied with.

This document is valid until ……………………………………………………………………

Issued at ……………………… 20….. ……………………………………………………………
(Signature of authorized official issuing the certificate)

NOTE: There are no special requirements in the above-mentioned regulation II-2/19 for the carriage of dangerous goods of classes 6.2 and 7, and for the carriage of dangerous goods in limited quantities, as required in chapter 3.4 of the IMDG Code

APPENDIX

SPACES TO BE INDICATED IN THE PLANS WITH NUMBERS CORRESPONDING WITH THE TABLE BELOW

Class \ Hold	1	2	3	.	.	.	.	.	.
1.1 – 1.6									
1.4.S									
2.1									
2.2									
2.3									
3 FP <23ºC c.c.									
3 FP ≥23ºC - ≤61ºC c.c.									
4.1									
4.2									
4.3									
5.1									
5.2									
6.1 liquids									
6.1 liquids FP <23ºC c.c.									
6.1 liquids FP ≥23ºC - ≤61ºC c.c.									
6.1 solids									
8 liquids									
8 liquids FP ≤ 23ºC c.c.									
8 liquids FP ≥23ºC - ≤61ºC c.c.									
8 solids									
9									

P Indicates PACKAGED GOODS PERMITTED

A Indicates PACKAGED AND BULK GOODS ALLOWED

X NOT ALLOWED

Remarks related to the information in the table above as applicable:

NOTE: Cargoes in bulk may be listed individually by name and class.

Annesso 2
(Decreto 21/3/2006)

ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
STATEMENT OF COMPLIANCE FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS

No. ---------------------------

rilasciata in applicazione delle prescrizioni del DPR no. …………….
Issued in pursuance of the requirements of DPR no. ……………

per incarico del Governo della
under the authority of the Government of the

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

dal
by

……………………………………………

Nome della nave *Name of ship*	Nominativo Internazionale *Distinctive Number or Letters*	Porto d'immatricolazione *Port of Registry*	Numero IMO *IMO Number*

Tipo di nave: …………………………..
Type of ship

SI DICHIARA:
THIS IS TO CERTIFY:

1. che la costruzione e l'equipaggiamento della succitata nave sono stati riscontrati rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche del regolamento approvato con il DPR no. …….. ……………, e
that the construction and equipment of the above mentioned ship were found to comply with the technical regulations approved with the DPR no. …………………….., and

2. che la nave e' idonea al trasporto delle merci pericolose appartenenti alle classi indicate a pag. 2 della presente Attestazione a condizione che siano osservate le prescrizioni del Codice Internazionale Marittimo delle Merci Pericolose (IMDG Code) per le singole sostanze.
that the ship is suitable for the carriage of dangerous goods as specified on page 2 of this Statement subject to any provision in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG Code) for individual substances also being complied with..

La presente Attestazione e' valida fino al: …………………………………….
This Statement is valid until:

Rilasciata a: …………………………………….. il: …………………………
Issued at: *on*

…………………………………………………………………
Firma e timbro/*Signature and seal*

LOCALI E SPAZI IDENTIFICATI SUL PIANO DI CUI DI CUI A PAG. 3
SPACES IDENTIFIED ON HOLD PLAN OF PAGE 3

CLASSE *CLASS*		SPAZI PER IL CARICO *CARGO SPACES*					
		A	B	C	D	E	F
1.1÷1.6	Esplosivi *Explosives*						
1.4 S	Esplosivi *Explosives*						
2.1	Gas infiammabili *Flammable gases*						
2.2	Gas non infiammabili e non tossici *Non-flammable and not-toxic gases*						
2.3	Gas tossici *Toxic gases*						
3	Liquidi infiammabili (p.i. < 23 °C) *Flammable liquids (f.p. < 23 °C)*						
3	Liquidi infiammabili (p.i. 23 ÷61 °C) *Flammable liquids (f.p. 23÷61 °C)*						
4.1	Solidi infiammabili *Flammable solids*						
4.2	Sostanze combustione spontanea *Spontaneous combustion substances*						
4.3	Sostanze reagenti con l'acqua *Substances reacting with water*						
5.1	Sostanze ossidanti *Oxidizing substances*						
5.2	Perossidi organici *Organic peroxides*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide) *Toxic substances (liquids)*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide p.i. < 23 °C) *Toxic substances (liquids f.p. < 23 °C))*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide p.i. 23 ÷61 °C) *Toxic substances (liquids f.p. 23÷61 °C)*						
6.1	Sostanze tossiche (solide) *Toxic substances (solids)*						
8	Corrosivi (liquidi) *Corrosives (liquids)*						
8	Corrosivi (liquidi p.i. < 23 °C) *Corrosives (liquids f.p. < 23 °C))*						
8	Corrosivi (liquidi p.i. 23 ÷61 °C) *Corrosives (liquids f.p. 23÷61 °C)*						
8	Corrosivi (solidi) *Corrosives (solids)*						
9	Sostanze pericolose diverse *Miscellaneous dangerous substances*						
P: In imballaggi/*In packaged form* **X**: Non ammesso/*Not allowed*							

Non esistono prescrizioni particolari per il trasporto delle merci pericolose appartenenti alle classi 6.2 e 7, e delle merci pericolose in quantità limitata.
There are no special requirements for the carriage of dangerous goods of classes 6.2 and 7, and for the carriage of dangerous goods in limited quantity.

LOCALI E SPAZI PER IL CARICO
CARGO SPACES

Locali sotto il ponte / *Underdeck spaces*

Spazi sopra il ponte / *Weatherdeck spaces*

Spazi *Spaces*	Descrizione degli spazi per il carico *Description of cargo spaces*
A	
B	
C	
D	
E	
F	

VIDIMAZIONI RELATIVE ALLE VISITE ANNUALI
ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS

SI CERTIFICA che, in occasione della visita prescritta nell'Articolo 12 del Decreto, la nave e' stata trovata rispondente alle pertinenti prescrizioni del Decreto stesso.
THIS IS TO CERTIFY *that, at a survey required by Art 12 of the Decree, the ship was found to comply with the relevant provisions of said Decree.*

Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*

Annesso 3
(Decreto 21/3/2006)

Alla____ - GUARDIA COSTIERA di ____________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

Il sottoscritto ________________________ *con sede in* ____________________ *via* ______________________________

tel. *fax.* *armatore/ raccomandatario marittimo della nave*

n. IMO *bandiera* *TSL(GT)* *data di impostazione chiglia*

abilitata a navigazione __________________________________ *ETA* ______________*ormeggio*_____________________

CHIEDE

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto / il nulla osta allo sbarco
sulla/dalla nave predetta delle merci pericolose di cui all'unita lista (*Annesso 4*);

DICHIARA

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
   a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da ____________________________
   il ________________ valido fino al ____________________; *oppure*
   attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da ____________________________
   il ________________ valida fino al ____________________;
   b) attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio rilasciata da ____________________
   il ________________ valido fino al ____________________;
   (*nel caso di trasporto di merci pericolose su autoveicoli su navi di cui al punto 4.2 dell'allegato al Decreto)*
   c) codice IMDG; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale e, entro il 31 luglio 2006, in navigazione nazionale con esclusione della locale):
2. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
   a) gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del codice IMDG/DM 27.2.2002/DD 18.11.2005;
   b) i contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
   c) i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;
   d) i veicoli cisterna (inclusi i contenitori cisterna) ed i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) sono omologati e collaudati in conformità alle norme del vigente codice IMDG/ DD 18.11.2005;
   e) i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformità alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;
   f) i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);
   g) i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'amministrazione del paese di immatricolazione;
3. che, sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto:
   a) i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;
   b) le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate e marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;
4. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso comando di bordo tenendo conto:
   a) della certificazione della nave;
   b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
   c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
   d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto).

ALLEGA:

……………..*Omissis*……………..

Data

(nome, cognome e firma)

____

(riservato all'autorità di polizia)

V. nulla osta, per quanto di competenza all'imbarco/sbarco degli esplosivi.

*Data*______________________

(timbro e firma)

____

_______________________________________ - GUARDIA COSTIERA di ____________________

(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

VISTA :

- *la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;*
- *la SOLAS 74 e l'annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose*

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO ***NULLA OSTA ALLO SBARCO***

delle merci pericolose indicate nella lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni :

- *le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante e di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;*
- *il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;*
- *la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia (vale solo per l'imbarco e trasporto);*
- *devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile.*

____

____

____

*Data*_______________

(timbro e firma)

____

Annesso 4
(Decreto 21/3/2006)

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARE (1)

NAVE____________________ Partenza/arrivo del ____________________

Porto di ____________________ Ormeggio ____________________

Porto di destinazione/provenienza merce (2)	*Numero UN*	*Nome di spedizione appropriato (Proper Shipping Name) (3)*	*Classe o divisione*	*Gruppo di imballaggio (Packing Group) (4)*	*Tipo o codice identificazione imballaggio (5)*	*Numero colli*	*Massa o volume totale (6) (7)*	*Codice alfanumerico del contenitore o, targa o sigla unità di carico e/o unità di trasporto o chiatta*

Firma del raccomandatario marittimo o dell'armatore della nave: ____________________

NOTE:
(1) Deve essere compilata una lista per l'imbarco ed una lista per lo sbarco.
(2) Porto di destinazione: va indicato per le merci da imbarcare. Porto di provenienza: va indicato per le merci da sbarcare.
(3) Denominazione riportata nella parte 3 del codice IMDG/ADR; le sostanze incluse nell'annesso III alla Marpol 73/78 devono essere indicate con la dizione "INQUINANTE MARINO"(MARINE POLLUTANT).
(4) Non previsto per le cisterne e per le classi per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR.
(5) Il codice di identificazione imballaggio non è previsto per le cisterne e per le classi 1,2 e 7, nonché per le altre classi, per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR.
(6) Specificare se massa lorda o netta, il volume deve essere espresso in litri.
(7) Per le merci pericolose trasportate in quantità limitate deve essere indicato "quantità limitate" o "LQ" o "LTD-QTY".

Annesso 5
(Decreto 21/3/2006)

DOCUMENTAZIONE – Capitolo 5.4 del Codice IMDG, 32° Emendamento (Traduzione non ufficiale)

Nota 1 Le prescrizioni indicate in questo codice non precludono l'uso di sistemi di trasmissione elettronica di "data processing" (EDP) e di scambio elettronico di dati (EDI), come strumenti di aiuto alla documentazione cartacea.

Nota 2 Quando si vogliono trasportare merci pericolose, devono essere preparati documenti simili a quelli richiesti per le altre categorie di merci. Il modello di questi documenti, le particolarità che devono essere inserite e gli obblighi richiesti, possono essere definiti da Convenzioni internazionali applicabili dalla legislazione nazionale a certe tipologie di trasporto.

Nota 3 Uno dei principali requisiti del documento di trasporto di merci pericolose è fornire le informazioni fondamentali relative al rischio delle merci. E', inoltre, necessario includere nel documento alcune informazioni di base per la consegna di merci pericolose, ove ciò non sia esentato o diversamente prescritto dal Codice IMDG.

Nota 4 In aggiunta alle prescrizioni di questo capitolo, altri elementi di informazione possono essere richiesti dall'Autorità competente.

5.4.1 Documentazione per il trasporto di merci pericolose

5.4.1.1 Generalità

Eccetto dove altrimenti richiesto, lo speditore che fornisce le merci pericolose per il trasporto deve descrivere le merci pericolose in un documento di trasporto e fornire informazioni e documentazione aggiuntive come specificato in questo Codice.

5.4.1.2 Modello del documento di trasporto

5.4.1.2.1 Il documento di trasporto di merci pericolose può essere in qualsiasi modello, purché contenga tutte le informazioni richieste dalle prescrizioni di questo Codice.

5.4.1.2.2 Se nello stesso documento sono elencate merci pericolose e merci non pericolose, le merci pericolose devono essere elencate per prime o, comunque, opportunamente evidenziate.

5.4.1.2.3 ***Continuazione di pagina***

Il documento di trasporto di merci pericolose può contenere più pagine, purché queste siano numerate sequenzialmente.

5.4.1.2.4 Le informazioni contenute nel documento di trasporto di merci pericolose devono essere facilmente identificabili, leggibili e durevoli.

5.4.1.2.5 ***Esempi di documento di trasporto di merci pericolose***

Il modello riportato in 5.4.5 è un esempio di documento di trasporto di merci pericolose[1].

5.4.1.3 Speditore, destinatario e data

Il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario delle merci pericolose devono essere indicati nel documento di trasporto. Deve essere indicata nel documento di trasporto di merci pericolose, o in una copia elettronica dello stesso, la data di quando il documento è stato preparato o consegnato al primo trasportatore.

---

[1] Per i formati standardizzati, vedere anche le raccomandazioni rilevanti del Gruppo di Lavoro UN/ECE per la Facilitazione delle procedure di Commercio Internazionale, in particolare a Raccomandazione N. 1 (Modello di stesura del Documento di Commercio dell'ONU) (ECE/TRADE/137, edizione 96.1), la Raccomandazone N. 11 (Aspetti relativi alla documentazione del Trasporto Internazionale di Merci Pericolose) (ECE/TRADE/204, edizione 96.1) e la Raccomandazione N. 22 (Modello di stesura delle Istruzioni standard di Consegna) (ECE/TRADE/168, edizione 96.1). Fare riferimento alla Guida sugli Elementi di Dati Commerciali, Volume III, Raccomandazioni per la Facilitazione del Commercio (ECE/TRADE/200) (Pubblicazioni ONU N. E.96.II.E.13).

5.4.1.4 Informazioni richieste nel documento di trasporto di merci pericolose

5.4.1.4.1 *Descrizione delle merci pericolose*

Il documento di trasporto di merci pericolose deve contenere le seguenti informazioni per ciascuna sostanza, materiale o articolo pericoloso destinato al trasporto:

1. Il Numero ONU (UN number) preceduto dalle lettere "UN";
2. Il Nome appropriato di spedizione (Proper Shipping Name), come definito in 3.1.2;
3. La Classe o, quando assegnata, la Divisione IMO delle merci, incluso, per la Classe 1, la lettera del gruppo di compatibilità. I numeri relativi alle Classi di pericolo sussidiarie o alle divisione sussidiarie, ove assegnati, devono essere inseriti dopo quello della Classe di pericolo o della Divisione e devono essere riportati fra parentesi. La parola "Classe" o "Divisione" può essere inserita prima del numero identificativo della Classe di pericolo primario o sussidiario o della Divisione.
4. Il Gruppo di imballaggio (Packing group), ove assegnato, per le sostanze o gli articoli, eventualmente preceduto dalle lettere "GI" ("PG") (es. "GI II").

5.4.1.4.2 *Sequenza di descrizione delle merci pericolose*

La descrizione delle merci pericolose indicata in 5.4.1.4.1 deve rispettare la sequenza 1., 2., 3., 4., o, in alternativa, 2., 3., 1., 4., senza alcun altro inserimento di informazioni, ad eccezione di quanto previsto da questo Codice. Informazioni aggiuntive, ancorché permesse o richieste da questo Codice, devono essere indicate dopo la sequenza di descrizione della merce pericolosa.

5.4.1.4.3 *Informazioni supplementari al Nome Appropriato di Spedizione nella descrizione delle merci pericolose*

Il Nome di Spedizione Appropriato (Proper Shipping Name) (vedi 3.1.2) nella descrizione delle merci pericolose deve essere integrato come segue:

1. *Nome tecnico per rubriche "n.a.s." e altre descrizioni generiche:* i nomi appropriati di spedizione che rientrano nella disposizione speciale 274 in colonna 6 della Lista di Merci Pericolose devono essere integrati con il nome tecnico o il nome del gruppo chimico come descritto in 3.1.2.8;
2. *Cisterne, imballaggi e contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non puliti:* per "vuoti" si intendono i contenitori (inclusi imballaggi, GIR, *contenitori per il trasporto alla rinfusa,* cisterne portatili, cisterne stradali e ferroviarie) contenenti residui di merci pericolose, diversi da quelli della classe 7, che devono essere descritti come tali, per esempio, indicando la dicitura "VUOTO NON PULITO" ("EMPTY UNCLEANED") o "RESIDUO ULTIMO CONTENUTO" ("RESIDUE LAST CONTAINED") prima o dopo il nome appropriato di spedizione;
3. *Rifiuti:* per i rifiuti pericolosi (diversi dai rifiuti radioattivi) destinati allo smaltimento o al trattamento, il nome appropriato di spedizione deve essere preceduto dal termine "RIFIUTO" ("WASTE"), a meno che esso non faccia già parte del nome appropriato di spedizione;
4. *Sostanze trasportate a temperatura elevata:* se dal nome appropriato di spedizione di una sostanza trasportata o destinata ad essere trasportata allo stato liquido a temperatura uguale o superiore a 100 °C o, allo stato solido, a temperatura uguale o superiore a 240 °C, non risulta evidenziata la condizione di temperatura elevata, ad esempio, con il termine "FUSO" ("MOLTEN") o "TEMPERATURA ELEVATA" ("ELEVATED TEMPERATURE"), come parte del nome appropriato di spedizione, la parola "CALDO" ("HOT") deve immediatamente precedere il nome appropriato di spedizione;
5. *Inquinanti marini:* se la merce da trasportare è un inquinante marino, deve essere identificata con la dicitura "INQUINANTE MARINO" ("MARINE POLLUTANT") (vedi 3.1.2.8);
6. *Punto di infiammabilità:* per le sostanze infiammabili con punto di infiammabilità uguale o inferiore a 61 °C, il punto minimo di infiammabilità in vaso chiuso, espresso in gradi centigradi, deve essere indicato. A causa della presenza di impurità, il punto di infiammabilità può essere minore o maggiore della temperatura di riferimento indicata nella Lista delle Merci Pericolose. Per i perossidi organici della classe 5.2 che sono anche infiammabili, il punto di infiammabilità non deve essere dichiarato.

5.4.1.4.4 Esempi di descrizione di merci pericolose

“Alcool Allilico 6.1 (3) UN 1098 I (21 °C v.c.)” – “Allyl alcohol 6.1 (3) UN 1098 I (21 °C c.c.)”

“UN 1779, Acido Formico, classe 8, GI II” – “UN 1779, Formic acid, class 8, PG II”

“UN 1092, Acroleina, stabilizzata, classe 6.1 (3), GI I, (-24°C v.c.), INQUINANTE MARINO” – “UN 1092, Acrolein, stabilized, class 6.1 (3), PG I, (-24 °C c.c.), MARINE POLLUTANT”

“LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Etanolo e Dodecilfenolo), classe 3, UN 1993, GI II, (18 °C), INQUINANTE MARINO” – “FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol and Dodecylphenol), class 3, UN 1993, PG II, (18 °C), MARINE POLLUTANT”

“UN 2761, pesticida organoclorurato, solido, tossico, n.a.s. (Aldrin 19%), classe 6.1, GI III, inquinante marino” – “UN 2761, Organochlorine pesticide, solid, toxic, n.o.s. (Aldrin 19%), class 6.1, PG III, MARINE POLLUTANT”

“SOSTANZA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (esilbenzene), classe 9, UN 3082, GI III, INQUINANTE MARINO” – “ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (hexylbenzene), class 9, UN 3082, PG III, MARINE POLLUTANT”

5.4.1.5 Informazioni aggiuntive richieste nella descrizione delle merci pericolose

In aggiunta alla descrizione delle merci pericolose, le seguenti informazioni devono essere inserite nel documento di trasporto, dopo la descrizione della merce pericolosa.

5.4.1.5.1 Quantità totale di merci pericolose

Ad eccezione degli imballaggi vuoti, non puliti, la quantità totale di merci pericolose coperta dalla descrizione (in volume o massa, come appropriato) di ciascun articolo di merce pericolosa recante un diverso nome appropriato di spedizione o numero ONU o gruppo di imballaggio deve essere riportata nel documento di trasporto. Nel caso di sostanze di Classe 1, la quantità deve essere espressa in massa netta di esplosivo del contenuto. Nel caso di merci pericolose trasportate in imballaggi di salvataggio , deve essere fornita una stima della quantità di merci pericolose. Anche il numero e tipo (es. fusto, scatola, ecc.) degli imballaggi deve essere indicato. Per indicare la quantità totale possono essere utilizzate anche abbreviazioni dell’unità di misura.

5.4.1.5.2 Quantità limitate

Se le merci pericolose sono trasportate in regime di quantità limitate per unità di collo, nei limiti previsti dalla colonna 7 della Lista delle Merci Pericolose e nel capitolo 3.4, le parole “Quantità limitata” o “LQ” o “LTD QTY” devono essere indicate.

5.4.1.5.3 Imballaggi di salvataggio

Per le merci pericolose trasportate in imballaggi di salvataggio, la dicitura “IMBALLAGGIO DI SALVATAGGIO” (“SALVAGE PACKAGE”) deve essere indicata dopo la descrizione della merce.

5.4.1.5.4 Sostanze stabilizzate a temperatura controllata

Se la parola “STABILIZZATO” è parte del nome appropriato di spedizione (vedi anche 3.1.2.6), quando la stabilizzazione dipende dal controllo della temperatura, la temperatura di controllo e la temperatura di emergenza (vedi 7.7.2 del Codice IMDG) devono essere indicate nel documento di trasporto, nel seguente modo:

“Temperatura di controllo: …..°C”	“Temperatura di emergenza: …..°C”
“Control temperature: …..°C”	“Emergency temperature: …..°C”

5.4.1.5.5 ***Sostanze autoreattive e perossidi organici***

Per le sostanze autoreattive della Classe 4.1 e per i perossidi organici che devono essere trasportati a temperatura controllata, la temperatura di controllo e la temperatura di emergenza (vedi 7.7.2) devono essere indicate nel documento di trasporto, nel seguente modo:

"Temperatura di controllo: …..°C" "Temperatura di emergenza: …..°C"
"Control temperature: …..°C" "Emergency temperature: …..°C"

5.4.1.5.5.1 Quando per determinate sostanze autoreattive della Classe 4.1 e per i perossidi organici della Classe 5.2, l'Autorità competente consente di evitare la marcatura di specifici imballaggi con l'etichetta di rischio secondario di "ESPLOSIVO" (modello N. 1), una dichiarazione al riguardo deve essere riportata.

5.4.1.5.5.2 Nel caso di perossidi organici e sostanze autoreattive trasportate in condizioni che richiedono l'autorizzazione (per i perossidi organici, vedi 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 e 4.2.1.13.3 del Codice IMDG; per le sostanze autoreattive, vedi 2.4.2.3.2.4 e 4.1.7.2.2 del Codice IMDG), una dichiarazione al riguardo deve essere inclusa nel documento di trasporto di merci pericolose. Una copia dell'approvazione della classificazione e delle condizioni di trasporto per i perossidi organici e per le sostanze autoreattive non elencate nella lista delle merci pericolose deve essere allegata al documento di trasporto.

5.4.1.5.5.3 Nel caso di trasporto di un campione di perossido organico (vedi 2.5.3.2.5.1 del Codice IMDG) o di sostanza autoreattiva (vedi 2.4.2.3.2.4.2 del Codice IMDG), una dichiarazione al riguardo deve essere inclusa nel documento di trasporto.

5.4.1.5.6 ***Sostanze infettanti***

Deve essere indicato nel documento di trasporto l'indirizzo completo del destinatario e il nome e numero telefonico del responsabile.

5.4.1.5.7 ***Materiale radioattivo***

5.4.1.5.7.1 Per ciascuna spedizione di materiale di classe 7, dove applicabile, devono essere fornite le seguenti informazioni, rispettandone l'ordine:

1. Il nome e simbolo di ciascun radionuclide o, per miscele di radionuclidi, una descrizione generica appropriata o una lista dei nuclidi più restrittivi;
2. La descrizione della forma chimica e fisica del materiale, o una annotazione che il materiale radioattivo è in forma speciale o è un materiale radioattivo a bassa dispersibilità. Una descrizione chimica generica è accettata per le forme chimiche;
3. La massima attività del contenuto radioattivo durante il trasporto, espressa in unità di becquerel (Bq), con un appropriato prefisso SI (vedi 1.2.2.1 del Codice IMDG). Per i materiali fissili, la massa di materiale fissile in unità di grammi (g), o multipli appropriati, può essere indicata al posto dell'attività.
4. La categoria di imballaggio, ad es.: I – BIANCO, II – GIALLO, III – GIALLO;
5. L'indice di trasporto (categorie II – GIALLO e III – solo GIALLO);
6. L'indice di sicurezza di criticità per le spedizioni di materiale fissile, ad eccezione delle spedizioni esentate in 6.4.11.2;
7. Il marchio identificativo di ciascun certificato di approvazione dell'Autorità competente (materiale radioattivo in forma speciale, materiale radioattivo a bassa dispersibilità, disposizioni speciali, imballaggio previsto, o spedizione) applicabile alla spedizione;
8. Per le spedizioni di più di un collo, le informazioni contenute da 5.4.1.4.1.1 a .3 e 5.4.1.5.7.1.1 a .7 devono essere indicate per ogni collo. Per le spedizioni di colli in un sovrimballaggio, in un contenitore, deve essere inclusa una dichiarazione dettagliata del contenuto di ogni collo all'interno del sovrimballaggio, del contenitore o in un mezzo di trasporto. Se i colli devono essere rimossi dal sovrimballaggio, dal contenitore o dal mezzo di trasporto in un punto di scarico intermedio, devono essere forniti documenti di trasporto appropriati;
9. Se è richiesta una spedizione ad uso esclusivo, la frase "SPEDIZIONE AD USO ESCLUSIVO" ("EXCLUSIVE USE SHIPMENT" deve essere indicata; e

10. Per LSA-II, LSA-III, SCO-I e SCO-II, l'attività totale della spedizione in multipli di A_2.

5.4.1.5.7.2 Il documento di trasporto deve contenere una dichiarazione concernente le misure da prendere, se del caso, da parte del trasportatore. La dichiarazione deve essere redatta nelle lingue giudicate necessarie dal trasportatore o dalla autorità competenti interessate e deve includere almeno le seguenti informazioni:

1. Le misure supplementari per il carico, lo stivaggio, il trasporto, la manipolazione e lo scarico del collo, del sovrimballaggio, del contenitore, comprese, le disposizioni speciali da prendere in materia di stivaggio per assicurare una buona dissipazione del calore (vedere 7.1.14.4) o una dichiarazione indicante che tali misure non sono necessarie
2. Le restrizioni concernenti il modo di trasporto o il mezzo ed eventuali istruzioni per l'itinerario da seguire;
3. Le misure da adottare in caso di emergenza, tenuto conto della natura della spedizione.

5.4.1.5.7.3 I certificati applicabili dell'autorità competente non devono necessariamente accompagnare le spedizione. Lo speditore deve, tuttavia, essere pronto a renderli disponibili al o ai trasportatori prima del carico e dello scarico.

5.4.1.5.8 ***Aerosol***

Se la capacità di un aerosol è superiore a 1000 ml, essa deve essere dichiarata nel documento di trasporto.

5.4.1.5.9 ***Esplosivi***

Per le spedizioni di merci della classe 1, devono essere fornite le seguenti informazioni, quando applicabili:

1. Sono state incluse rubriche per "SOSTANZE ESPLOSIVE, N.A.S.", ARTICOLI ESPLOSIVI, N.A.S." e "COMPONENTI DI CATENA ESPLOSIVI; N.A.S.. Quando non esiste una specifica rubrica, l'Autorità competente del Paese di origine deve usare la rubrica relativa alla Divisione di pericolo e al Gruppo di compatibilità. Il documento di trasporto deve contenere la dichiarazione: *"Trasporto sotto questa rubrica approvato dall'Autorità competente di …"* seguita dalla sigla automobilistica del Paese dell'Autorità competente.
2. Il trasporto di sostanze esplosive per cui è specificato nelle rubriche individuali un contenuto minimo di acqua o di flemmatizzante è proibito quando il contenuto di acqua o di flemmatizzante è inferiore al minimo indicato. Tali sostanze possono essere trasportate solo con una speciale autorizzazione dell'Autorità competente del Paese di origine. Il documento di trasporto deve contenere la dichiarazione: *"Trasporto sotto questa rubrica approvato dall'Autorità competente di …"* seguita dalla sigla automobilistica del Paese dell'Autorità competente.
3. Nel caso di sostanze esplosive o articoli esplosivi imballati "sotto l'approvazione dell'Autorità competente", il documento di trasporto deve contenere la dichiarazione *"Imballaggio approvato dall'Autorità competente di …"* seguita dalla sigla automobilistica del Paese dell'Autorità competente.
4. Quando ci sono dei rischi che non sono evidenziati dalla Divisione di pericolo e dal Gruppo di compatibilità, lo speditore deve fornire indicazioni di ciascuno di questi rischi nella documentazione delle merci pericolose.

5.4.1.5.10 ***Sostanze viscose***

Quando vengono trasportate sostanze viscose, in accordo a 2.3.2.5 del Codice IMDG, il documento di trasporto deve riportare la dichiarazione "Trasporto in accordo a 2.3.2.5 del Codice IMDG".

5.4.1.5.11 Gruppi di segregazione per le materie

Per le materie, miscele, soluzioni o preparati spediti sotto rubriche N.A.S., non incluse nei gruppi di segregazione listati in 3.1.4.4 ma ricadenti, a parere dello speditore, in uno di

questi gruppi (vedere 3.1.4.2), l'appropriato gruppo di segregazione deve essere indicato nel documento di trasporto[2].

5.4.1.5.12 Trasporto di materie pericolose solide in contenitori per il trasporto alla rinfusa

Per i contenitori per il trasporto alla rinfusa diversi dai contenitori, la seguente indicazione deve figurare sul documento di trasporto (vedere 6.9.4.6).
" Contenitore per il trasporto alla rinfusa BK2 approvato dall'autorità competente di..".

5.4.1.6 **Certificazione**

5.4.1.6.1 Il documento di trasporto deve contenere una dichiarazione o certificazione di responsabilità dello speditore che attesti che quanto consegnato per la spedizione è idoneo al trasporto e le merci sono state correttamente imballate, marcate ed etichettate, e in condizioni adatte al trasporto conformemente ai regolamenti applicabili. Il testo di questa certificazione è:

"Dichiaro che le merci della presente spedizione sono descritte in modo completo ed esatto con l'appropriata denominazione IMO e che sono classificate, imballate marcate ed etichettate conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali applicabili".

La certificazione deve essere firmata e datata dallo speditore. Sono accettati fac-simile di firma se le leggi applicabili e i regolamenti riconoscono la validità legale del fac-simile di firma.

5.4.1.6.2 Se la documentazione delle merci pericolose viene fornita al trasportatore mediante applicazioni informatiche di gestione elettronica dei documenti (EDP) o scambio telematico dei documenti (EDI), la firma può essere sostituita dal nome (in caratteri maiuscoli) della persona autorizzata a firmare.

5.4.2 Certificato di carico di un contenitore o di un veicolo

5.4.2.1 Quando i colli contenenti merci pericolose sono caricati o imballati in un contenitore[3] o veicolo, le persone responsabili del carico del contenitore o del veicolo devono fornire un "certificato di carico del contenitore o del veicolo", indicante il o i numeri d'identificazione del contenitore o del veicolo e attestante che l'operazione è stata condotta conformemente alle seguenti condizioni:

1. Il contenitore o il veicolo era pulito, asciutto e apparentemente atto a ricevere la merce;
2. I colli che devono essere separati, conformemente alle applicabili disposizioni di separazione, non sono stati imballati insieme o caricati su o nel contenitore o nel veicolo (a meno che l'Autorità competente interessata abbia dato il suo accordo conformemente a 7.2.2.3 del Codice IMDG);
3. Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare difetti, e solo i colli in buono stato sono stati caricati;
4. I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo altrimenti autorizzato dall'Autorità competente, e tutte le merci sono state caricate in modo appropriato e, se del caso, convenientemente stivati con adeguati materiali di protezione, tenuto conto del o dei modi[4] di trasporto previsti;
5. Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel contenitore o nel veicolo;
6. Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il contenitore o il veicolo è strutturalmente atto all'impiego conformemente al 7.4.6 (del Codice IMDG);
7. Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati ed etichettati in modo appropriato;
8. Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO_2 – ghiaccio secco) è utilizzata come refrigerante, il contenitore o il veicolo porta la seguente indicazione, marcata o

[2] Si riconosce che un gruppo di segregazione non è applicabile in tutti i casi e può, in conseguenza, non comparire nel documento do trasporto.

[3] Vedi la definizione di "contenitore di trasporto" in 1.2.1 del Codice IMDG.

[4] Vedi IMO/ILO/UN ECE Linee Guida per l'Imballaggio ci Unità di Trasporto di Merci.

etichettata esteriormente in un luogo visibile: “PERICOLO, CONTIENE GAS CO_2 (GHIACCIO SECCO), AEREARE COMPLETAMENTE PRIMA DI ENTRARE”; e

9. Il documento di trasporto per le merci pericolose, prescritto dal 5.4.1 del Codice IMDG, è stato ricevuto per ogni spedizione di merci pericolose caricate nel contenitore o nel veicolo.

Nota: Il certificato di carico del contenitore o del veicolo non è richiesto per le cisterne mobili.

5.4.2.2 Un unico documento può riunire le informazioni che devono figurare nel documento di trasporto delle merci pericolose e nel certificato di carico del contenitore o del veicolo; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Quando le informazioni sono contenute in un documento unico, questo deve contenere una dichiarazione firmata, come “Si dichiara che l’imballaggio delle merci nel contenitore o nel veicolo è stato effettuato conformemente alle disposizioni applicabili”. L’identità del firmatario e la data devono essere indicate sul documento.

5.4.3 Documentazione richiesta a bordo della nave

5.4.3.1 Tutte le navi che trasportano merci pericolose e inquinanti marini devono disporre di una lista speciale o manifesto[5] ove siano indicate le merci pericolose e gli inquinanti marini e la loro locazione, in accordo al regolamento 4.5 del Capitolo VII della Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti e al regolamento 4(3) dell’Allegato III della Convenzione MARPOL 73/78. La lista speciale o il manifesto possono essere sostituiti da un piano dettagliato di stivaggio che identifichi per Classe e per locazione tutte le merci pericolose e gli inquinanti marini. La lista o il manifesto delle merci pericolose e degli inquinanti marini deve basarsi sulla documentazione e certificazione richiesta dal Codice IMDG e deve almeno contenere, oltre alle informazioni riportate in 5.4.1.4 e 5.4.1.5, il luogo di stivaggio e la quantità totale delle merci pericolose e degli inquinanti marini. Una copia di questi documenti deve essere resa disponibile prima della partenza alla persona o organizzazione designata dall’Autorità portuale nazionale.

5.4.3.2 Informazioni per interventi di emergenza

5.4.3.2.1 Per spedizioni di merci pericolose devono essere immediatamente disponibili, in qualsiasi momento, informazioni appropriate per gestire emergenza in caso di incidenti che coinvolgano trasporti di merci pericolose. Queste informazioni devono essere conservate separate dagli imballaggi contenenti merci pericolose e in un luogo immediatamente accessibile in caso di incidente. Per soddisfare tale disposizione è possibile ricorrere a:

1. Informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da dichiarazione di merci pericolose; o
2. Documento separato, quale la Scheda di Sicurezza (SDS); o
3. Informazioni di cui alle *Procedure di Emergenza per Navi che trasportano Merci Pericolose (Guida EmS)*, e alla *Guida per il Primo Soccorso Medico (MFAG).*

5.4.4 Altre documentazioni e informazioni richieste

5.4.4.1 In determinate circostanze, sono richiesti certificati speciali o altri documenti, quali:

1. Un certificato metereologico; così come richiesto nelle rubriche individuali della Lista delle Merci Pericolose;
2. Un certificato che esenti una sostanza o un materiale o un articolo dalle prescrizioni del Codice IMDG (ad esempio, vedere le rubriche individuali per carbone di legna, farina di pesce, torta di semi);
3. Per le nuove sostanze autoreattive e perossidi organici o per le nuove formulazioni di sostanze correntemente indicate come autoreattive e perossidi organici, è richiesta una dichiarazione dell’Autorità competente del Paese di origine che approvi la classificazione e le condizioni di trasporto.

[5] FAL.2/Circ. 51/Rev. 1 può essere utilizzata a questo scopo.

5.4.4.2 Unità di trasporto sotto fumigazione

Il documento di trasporto per un'unità di trasporto sotto fumigazione deve indicare il tipo e la quantità degli agenti fumiganti utilizzati e la data e l'ora di fumigazione. Inoltre devono essere date istruzioni sul modo di eliminare i residui degli agenti fumiganti, compresi gli apparecchi di fumigazione, se utilizzati.

5.4.5 Modello per il Trasporto Multimodale di Merci Pericolose

5.4.5.1 Questo modello, che si allega a titolo di esempio, risponde ai requisiti indicati nella Convenzione SOLAS 74, Capitolo VII, Regola 4, e nella Convenzione MARPOL 73/78, Allegato III, Regola 4, e alle disposizioni di questo Capitolo. Le informazioni richieste dalla disposizioni di questo capitolo sono obbligatorie; **il tipo di modello non è, invece, obbligatorio.**

MODELLO PER IL TRASPORTO MULTIMODALE DI MERCI PERICOLOSE
MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM

Questo modello può essere usato come dichiarazione per merci pericolose in accordo ai requisiti della SOLAS 74, capitolo VII, regola 4; MARPOL 73/78, Annesso III, regola 4.
This form may be used as a dangerous goods declaration as it meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 4; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.

1 Speditore *Shipper/Consignor/Sender*

2 Numero del documento di trasporto *Transport document number*

3 Pagina 1 di pagine
Page 1 of pages

4 Riferimento speditore *Shipper's reference*

5 Riferimento spedizioniere *Freight forwarder's reference*

6 Destinatario *Consignee*

7 Vettore (a cura del vettore) *Carrier (to be completed by the carrier)*

DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE
Io sottoscritto dichiaro che i contenuti di questa spedizione sono di seguito descritti in modo completo ed accurato con il Nome di Spedizione Appropriato, e sono classificati, imballati, marcati ed etichettati/pannellat conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali applicabili
SHIPPER'S DECLARATION
I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded and are in all respect in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations.

8 Questa spedizione è sottoposta alle limitazioni prescritte per:
(Cancellare ove non applicabile)
This shipment is within the limitations prescribed for:
(Delete non-applicable)

AEREO PASSEGGERI E CARGO *PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT*	SOLO AEREO CARGO *CARGO AIRCRAFT ONLY*

9 Informazioni aggiuntive relative alla movimentazione *Additional handling information*

10 Nave/volo No. e data *Vessel/flight No. and date*

11 Porto/luogo di imbarco *Port/place of loading*

12 Porto/luogo di sbarco *Port/place of discharge*

13 Destinazione *Destination*

14 Marchi spedizione *Shipping marks*	*Numero e tipo di imballaggi; descrizione delle merci **Number and kind of packages; description of goods*	Massa lorda (kg) *Gross mass (kg)*	Massa netta (kg) *Net mass (kg)*	Volume (m^3) *Cube (m^3)*

15 No. identificazione container/ No. immatricolazione veicolo *Container identification No./ vehicle registration No.*	16 Numero(i) sigillo *Seal number(s)*	17 Dimensione & tipo del contenitore/veicolo *Container/vehicle size & type*	18 Tara (kg) *Tare mass (kg)*	19 Massa lorda totale (compresa la tara) (kg) *Total gross mass (including tare) (kg)*

CERTIFICATO DI RIEMPIMENTO DEL CONTAINER/VEICOLO
Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte sono state sistemate/caricate nel container/veicolo sopra identificato conformemente alle disposizioni applicabili.†
DEVE ESSERE COMPLETATO E FIRMATO PER TUTTI I CARICHI NEL CONTENITORE/VEICOLO DALLA PERSONA RESPONSABILE DELLA SISTEMAZIONE/CARICAZIONE
CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE
I hereby declare that the goods described above have been packed/loaded into the container/vehicle identified above in accordance with the applicable provisions. †
MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER/ VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/ LOADING

21 RICEVUTA ALLA RICEZIONE DELLE MERCI
Ricevuto il suddetto numero di colli/containers/rimorchi in apparente buon ordine e condizione, salvo le seguenti riserve: ANNOTAZIONI DEL RICEVENTE:
RECEIVING ORGANIZATION RECEIPT
Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and condition, unless stated hereon: RECEIVING ORGANIZATION REMARKS:

20 Nome della società *Name of company*	Nome del trasportatore *Haulier's name*	22 Nome della società (DELLO SPEDITORE CHE PREPARA QUESTO DOCUMENTO) *Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE)*
	No. immatricolazione veicolo *Vehicle registration No.*	
Nome/posizione del dichiarante *Name/status of declarant*	Firma e data *Signature and date*	Nome/posizione del dichiarante *Name/status of declarant*
Luogo e data *Place and date*		Luogo e data *Place and date*
Firma del dichiarante *Signature of declarant*	FIRMA DEL CONDUCENTE *DRIVER'S SIGNATURE*	Firma del dichiarante *Signature of declarant*

* **MERCI PERICOLOSE:**
Si deve specificare: Nome di Spedizione Appropriato, classe di pericolo, No. UN, gruppo di imballaggio, (dove assegnato) inquinante marino ed osservare le prescrizioni dello speditore in applicazione a regolamenti nazionali od internazionali. Allo scopo del Codice IMDG vedere 5.4.1.4.

† Allo scopo del Codice IMDG, vedere 5.4.2.

Aspetti della documentazione per il Trasporto Intermodale di Merci Pericolose

Certificato di Carico del Contenitore o del Veicolo

La firma apposta in Sezione 20 attesta che la persona preposta all'effettuazione delle operazioni sul contenitore o sul veicolo, certifica che:

- Il contenitore o il veicolo era pulito, asciutto e apparentemente atto a ricevere le merci;
- Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il contenitore o il veicolo è strutturalmente atto all'impiego;
- Non sono state caricate nel contenitore o nel veicolo merci incompatibili, a meno di autorizzazioni speciali dell'Autorità competente;
- Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare eventuali difetti; solo i colli in buono stato sono stati caricati;
- I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo altrimenti autorizzato dall'Autorità competente;
- Tutti i colli sono stati correttamente imballati e assicurati nel contenitore o nel veicolo;
- Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel contenitore o nel veicolo;
- Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati ed etichettati in modo appropriato; qualsiasi marchio, etichetta o placca non pertinente è stata rimossa;
- Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO_2 – ghiaccio secco) è utilizzata come refrigerante, il contenitore o il veicolo porta la seguente indicazione, marcata o etichettata esteriormente in un luogo visibile: "PERICOLO, CONTIENE GAS CO_2 (GHIACCIO SECCO), AEREARE COMPLETAMENTE PRIMA DI ENTRARE";
- Nel caso in cui il Modello delle Merci Pericolose venga utilizzato solo come certificato di imballaggio del contenitore/veicolo e non come documento combinato, deve essere emessa/ricevuta una dichiarazione firmata dallo speditore o dal fornitore per ciascuna spedizione di merci pericolose imballata nel contenitore.

Nota: Il certificato di carico del contenitore non è richiesto per le cisterne.

Annesso 6
(Decreto 21/3/2006)

Alla____________________________________ - GUARDIA COSTIERA di ____________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

*Il sottoscritto*______________________________*con sede in*______________________________.

*via*______________________________ *tel*____________________*telefax*____________________.

armatore o raccomandatario marittimo della nave ____.

n. IMO ________________*bandiera*________________________*TSL(GT)*______________________

*ormeggio previsto*________________________*ETA* ____________________________

COMUNICA

che le merci pericolose, di cui all'unita lista (*Annesso 4*) saranno sbarcate dalla predetta nave e saranno posizionate in sosta presso il terminal………………………………………………in attesa di successivo imbarco sulle navi sottoelencate o sulle navi indicate nell'apposita autorizzazione all'imbarco:

1. nave………………………………bandiera………………GT……………ETA…………..
2. nave………………………………bandiera………………GT……………ETA…………..
3. nave………………………………bandiera………………GT……………ETA…………..
4. nave………………………………bandiera………………GT……………ETA…………..

DICHIARA

che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:

1. la nave è in possesso della seguente documentazione:
   a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da ____________________
   il ________________ valido fino al ____________________; *oppure*
   attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da ____________________
   il ________________ valida fino al ____________________ ;
   b) codice IMDG; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale e, entro il 31 luglio 2006, in navigazione nazionale con esclusione della locale);
2. i contenitori soddisfano le norme della convenzione CSC '72, come emendata;
3. gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi, i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) e i contenitori cisterna soddisfano le norme del codice IMDG/DD 18.11.2005;
4. i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;
5. la merce contenuta nei contenitori è stata appropriatamente stivata e fissata e tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte.

(località e data) (nome cognome e firma)

____________________________________ - GUARDIA COSTIERA di ____________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

VISTA: la suddetta comunicazione/dichiarazione;
la normativa in vigore:

() si prende atto di quanto comunicato;
() nel periodo di sosta in porto la merce pericolosa NON può essere movimentata;
() i contenitori, i colli ed i contenitori cisterna contenenti la merce pericolosa debbono raggiungere il terminal di sosta nel più breve tempo possibile e con percorso diretto senza alcuna fermata nelle aree portuali;
() durante il periodo di sosta deve essere assicurata la sorveglianza antincendio.

Copia della presente deve essere consegnata al terminal.

(località e data) *(timbro e firma)*

Annesso 7
(Decreto 21/3/2006)

Alla_________________________________ - GUARDIA COSTIERA di ____________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

Il sottoscritto *con sede in* *via*
tel. ______________*fax.* ______________*armatore/raccomandatario marittimo della nave*__________________________
n. IMO *bandiera* *TSL(GT)* *data impostazione chiglia*
abilitata a navigazione *ETA* *ormeggio*

CHIEDE

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto sulla nave predetta delle merci pericolose di cui alla/e allegata/e comunicazione/i di sbarco per transhipment;

DICHIARA

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
   a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da ________________________________
   il valido fino al ; *oppure*
   attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da
   il _________________ valido fino al __________________;
   b) codice IMDG; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale e, entro il 31 luglio 2006, in navigazione nazionale con esclusione della locale);
2. che lo stivaggio delle merci pericolose sarà effettuato tenendo conto:
   a) della certificazione della nave;
   b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
   c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
   d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico.

Data____________________

(nome, cognome e firma)

(riservato all'autorità di polizia)

Visto: nulla osta, per quanto di competenza all'imbarco o sbarco degli esplosivi.

*Data*_____________________

(timbro e firma)

____ - GUARDIA COSTIERA di ____________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

VISTA :
- *la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;*
- *la SOLAS 74 e l'annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate, e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose*

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO

delle merci pericolose indicate nella lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni :
- *le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante e di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose ;*
- *il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;*
- *la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia (vale solo per l'imbarco e trasporto);*
- *devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile.*

*Data*______________

(timbro e firma)

06A03711

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603073/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.